

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1455)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1973 è scaduto lo speciale ordinamento dell'Ente autonomo del porto di Napoli, originariamente determinato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, e successivamente prorogato: con legge 3 luglio 1970, n. 500; con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591; con

decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, convertito in legge 25 febbraio 1972, n. 14; e con legge 16 aprile 1973, n. 169.

Sulla base delle precedenti esperienze nel settore delle gestioni autonome portuali ed alla luce dei più moderni orientamenti nella materia, specie per quanto concerne la natura di tali enti e la loro funzione nell'econo-

mia nazionale si ritiene di dover tenere presenti alcuni principi fondamentali per procedere alla riorganizzazione dell'ente predetto.

Un principio, cui si ispira l'allegato decreto-legge, si basa sulla necessità di accentrare gran parte delle funzioni tecniche e amministrative, di direzione, di propulsione e di coordinamento, non soltanto del porto di Napoli ma anche nei confronti di taluni porti minori ad esso adiacenti, le cui attività opportunamente dovrebbero essere integrate con quelle del porto principale, in un unico organismo locale, attenuandone l'aspetto puramente amministrativo ed accentuandone invece la veste imprenditoriale, con particolari criteri di efficienza, adeguati alla realtà economico-produttiva in cui esso deve operare ed agli interessi di natura politica, economica e sociale, convergenti nella vita dei porti che l'ente deve essere chiamato a curare.

Tale necessità si è evidenziata già nel passato e si pone in termini di maggior rilievo presentemente e prevedibilmente ancor più per il futuro, in tempi, cioè, nei quali la rapidità dell'azione, in tutti i campi interessanti le attività portuali, è elemento essenziale non soltanto per lo sviluppo ed il miglioramento di questo settore — di riconosciuta importanza primaria nell'economia del Paese — ma anche per il mantenimento delle posizioni competitive da esso eventualmente già acquisite.

Il nuovo assetto giuridico prevede, pertanto, il conferimento all'ente di tutti i compiti e servizi attinenti all'esercizio commerciale dei porti interessati, con l'esclusione delle funzioni e dei poteri concernenti la sicurezza del porto (attività di polizia in senso stretto, sicurezza della navigazione e relativi servizi tecnici di assistenza, segnalamenti marittimi e soccorso a navi in pericolo, servizi di pubblica sicurezza, antincendio, radio, doganali, sanitari e servizi militari di terra e di mare, polizia giudiziaria).

Ma il fine precipuo dell'ente portuale viene posto in evidenza non tanto dall'affidamento ad esso di taluni compiti amministrativi e dallo svolgimento di taluni servizi in porto, quanto nelle attività di promuovere il mi-

glioramento e lo sviluppo del traffico portuale, in concomitanza con l'evoluzione dei trasporti marittimi e secondo le necessità dell'entroterra di ordine industriale e commerciale, nel quadro di un sistema di trasporti integrati marittimi e terrestri.

Tenuti presenti gli scopi dell'ente e gli interessi generali e particolari la cui cura è ad esso affidata, si è ravvisato opportuno prevederne l'istituzione nella forma di consorzio di cui facciano parte lo Stato, la Regione e gli enti pubblici più interessati alle attività dei porti della circoscrizione consortile, salva restando la possibilità per altri enti pubblici di aderire facoltativamente al Consorzio. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del Consorzio, è prevista l'erogazione di contributi sia da parte dello Stato, sia facoltativamente da parte degli altri enti consorziati.

Allo scopo, infine, di non creare intralci nello svolgimento delle attività consortili, il decreto-legge prevede la vigilanza di carattere generale sul Consorzio, da parte del Ministero della marina mercantile, per altro non come attualmente disposto per quasi tutti gli enti portuali, e cioè mediante il controllo di legittimità sulle singole deliberazioni, per le quali, ove si manifestino situazioni antiggiuridiche, si ritiene sufficiente il normale assoggettamento alle impugnazioni in via giurisdizionale, bensì attraverso l'attività ispettiva del Ministero da disporsi almeno una volta all'anno, e con l'ordinaria azione del collegio dei revisori dei conti.

E, invece, prevista l'approvazione ministeriale dei provvedimenti che riguardano l'indirizzo economico-finanziario del Consorzio (quali i bilanci, le operazioni finanziarie e il trattamento economico-giuridico del personale).

L'allegato decreto-legge mira, in sostanza, a riorganizzare su nuove basi le strutture funzionali dell'ente del porto di Napoli, così che l'istituendo Consorzio possa, attuando una sana politica economica, promuovere il potenziamento dei traffici interessanti quello scalo e gli altri inseriti nell'unitario sistema portuale, con conseguenti positivi riflessi sull'economia del retroterra e dell'intero Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'istituzione di un nuovo ente portuale, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, la cui durata è scaduta il 31 dicembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile;

DECRETA

Art. 1

(Costituzione, sede, circoscrizione)

È istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Il Consorzio è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Ha sede legale ed amministrativa in Napoli e la sua circoscrizione è costituita dagli ambiti portuali compresi tra la località denominata Capo Miseno a nord-ovest ed il porto di Castellammare di Stabia incluso a sud-est, determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

In relazione alle esigenze dei traffici ed alla espansione delle attività portuali, la circoscrizione consortile potrà essere modificata su proposta del Consorzio con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la regione Campania.

Art. 2

(Fini e compiti)

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;

5) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;

6) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi saranno sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate che, per l'esame tecnico-amministrativo dei relativi atti, disporranno ciascuna di sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati. Comunque l'approvazione definitiva, sempre che ad essa siano interessate più amministrazioni, non potrà ritardare oltre i 180 giorni;

7) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici o con la Regione, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari, e alla manutenzione delle opere stesse. A tal fine le opere relative saranno regolate con il regime previsto per l'attuale circoscrizione del porto di Napoli;

8) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli impianti portuali, esclusi quelli ferroviari, e al servizio idrico;

9) provvedere allo svolgimento dei servizi di manovra dei carri ferroviari ed all'esecuzione delle prestazioni accessorie connesse. Le relative spese, poste a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, saranno determinate convenzionalmente, in relazione all'entità dei carri manovrati e delle prestazioni accessorie e connesse. La convenzione dovrà stabilire inoltre le condizioni e l'obbligo del Consorzio di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio.

All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, provvede, a propria cura e spese, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 19, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché delle leggi in materia doganale.

Dovrà essere sentito il parere del Consorzio in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorità marittime competenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima);

11) regolamentare ogni prestazione d'opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile, in esplicitazione anche delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli o delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

12) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio per il carico, lo scarico ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali, ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

13) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, per il cui espletamento sarà corrisposto un contributo annuale dal Ministero dei lavori pubblici o dalla Regione nella misura da questi riconosciuta congrua e necessaria in base al preventivo presentato dal Consorzio;

14) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario e dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana;

15) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

16) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

17) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;

18) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto del Consorzio.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

Art. 3

(Enti consorziati)

Partecipano al Consorzio:

- lo Stato;
- la regione Campania;
- la provincia di Napoli;
- il comune di Napoli;
- la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli;
- le province di Caserta, Avellino, Benevento;
- i comuni di Caserta, Avellino, Benevento;
- le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta, Avellino, Benevento;
- i comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia.

Partecipano inoltre al Consorzio i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Possono partecipare al Consorzio i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre province, comuni, capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma è disposta, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita l'Assemblea del Consorzio.

Art. 4

(Disponibilità finanziaria)

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 2 il Consorzio dispone:

- a) dei contributi dello Stato eventualmente disposti con legge;
- b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'Assemblea del Consorzio;
- c) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui ai nn. 7, 9 e 13 dell'articolo 2; e degli altri contributi che fossero deliberati

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

Fino alla data di applicazione dei detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri già devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23, 30 e 48 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Art. 5

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

(Presidente, Vice-Presidente)

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Vice-Presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento.

Presso la Presidenza è costituito un ufficio composto dal Presidente del Consorzio, dal Vice-Presidente e dai segretari dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Le funzioni dell'Ufficio di presidenza sono determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 7

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza di altri organi.

Il Presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

Il Presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale o ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del Presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dall'autorità marittima.

Art. 8

(Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea, oltre al Presidente del Consorzio:

a) in rappresentanza dello Stato:

- 1) il direttore marittimo di Napoli;
- 2) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 3) il capo della Circostrizione doganale di Napoli;
- 4) l'intendente di finanza di Napoli;
- 5) il direttore del Compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato;
- 6) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli;

7-8-9-10-11-12) un rappresentante per ognuno dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica, delle finanze e dei trasporti ed aviazione civile.

b) in rappresentanza della Regione:

- 13) il presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

c) in rappresentanza degli enti locali;

- 14) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli o un suo delegato;
- 15) il sindaco di Napoli o un suo delegato;
- 16) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli o un suo delegato;

17-18-19) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Avellino, Caserta e Benevento o loro delegati;

20-21-22) i sindaci di Avellino, Caserta e Benevento o loro delegati;

23-24-25) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, Caserta, Benevento, o loro delegati;

26-27-28-29-30-31) i sindaci dei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata o loro delegati.

d) in rappresentanza degli operatori:

32-33-34-35-36-37-38-39) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei riparatori navali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari;

e) in rappresentanza dei lavoratori:

40-41-42-43-44-45-46-47-48) sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori portuali, di cui tre del porto di Napoli; due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti e un rappresentante della gente di mare;

49) un rappresentante del personale del Consorzio.

Fanno altresì parte dell'Assemblea un rappresentante per ciascuno degli enti ammessi al Consorzio ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 3.

I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono nominati in base a terne presentate per ciascuno di essi dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le organizzazioni che non presentano le proprie terne entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero della marina mercantile si intendono rinunciatarie.

Non possono essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto coloro che siano parti o patrocinatori di cause, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Non possono parimenti essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera d) del presente articolo e coloro che siano dipendenti dal Consorzio ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera e).

Art. 9

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui alla lettera b) dell'articolo 4;

e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti, nonché sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

f) delibera sull'assunzione diretta di servizi portuali;

g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio e i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'Assemblea e nel Consiglio direttivo, l'Assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente del Consorzio, da:

- a) in rappresentanza dello Stato:
 - 1) il direttore marittimo di Napoli — Vice-Presidente del Consorzio;
 - 2) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
 - 3) il capo della Circostrizione doganale di Napoli;
 - 4-5) i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro;
 - 6) il direttore del Compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato.
- b) in rappresentanza della regione Campania:
 - 7) il rappresentante della Regione;
- c) in rappresentanza degli enti locali:
 - 8) il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Napoli;
 - 9) il rappresentante del comune di Napoli;
 - 10) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;
- d) in rappresentanza degli operatori:
 - 11-12) due dei rappresentanti in seno all'Assemblea delle categorie di cui alla lettera d) dell'articolo 8, eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;
- e) in rappresentanza dei lavoratori:
 - 13-14) uno dei rappresentanti in seno all'Assemblea dei lavoratori portuali e uno di quelli delle altre categorie dei lavoratori indicate alla lettera e) dell'articolo 8, eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e comunque di almeno un rappresentante di ciascuna delle categorie indicate alle lettere a), b), c), d) ed e).

L'assenza non giustificata a due sedute consecutive costituisce motivo di decadenza, salvo che per coloro che sono nominati in ragione del loro ufficio.

Art. 11

(Funzioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo:

1) predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea, nonché le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predisporre i regolamenti e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'Assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predisporre i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonché i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

8) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

9) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

10) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza del Consorzio;

11) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

12) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

13) dispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

14) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuiti al Consorzio;

15) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

16) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

17) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

18) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

19) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 15 dell'articolo 2;

20) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al Consiglio direttivo.

Art. 12

(Atti soggetti a controllo)

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni della Assemblea del Consorzio e quelle del Consiglio direttivo concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo aventi durata superiore ai 15 anni ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Il Presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copie delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di esse.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonché gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'articolo 2, n. 6).

Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni si intendono approvate.

Art. 13

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare controlla la gestione del Consorzio, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del Collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'Assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del Collegio stesso.

Art. 14

(Durata delle cariche)

Il Presidente e i componenti non di diritto dell'Assemblea ed i membri del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

Art. 15

(Direttore generale)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli bandito dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Art. 16

(Compensi degli organi consortili)

Il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al Presidente, al Vice-Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori.

La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali, nonché la misura del compenso annuo ai segretari dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sono determinate dal Ministero della marina mercantile.

Art. 17

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione per ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

Art. 18

(Personale del Consorzio)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza, di tutto il personale, compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Per i servizi gestiti in regime di appalto e che saranno assunti direttamente dal Consorzio, il personale, che, dai registri degli Uffici del lavoro, risulti stabilmente adibito ai detti servizi alla data del 30 novembre 1973, sarà inquadrato nel personale del Consorzio con qualifica corrispondente alle mansioni espletate alla data predetta.

Le norme transitorie del regolamento organico determineranno l'inquadramento e il relativo trattamento economico, facendo salvi i diritti precedentemente acquisiti.

Per lo svolgimento dei compiti di istituto, il Consorzio si avvale anche, in via temporanea o continuativa, nel limite fissato nel regolamento di esecuzione del presente decreto, di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello.

Art. 19

(Consegna di beni di proprietà dello Stato)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Col provvedimento del Ministro della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile non comprese negli ambiti portuali di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Art. 20

(Ispezioni)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.

Art. 21

(Scioglimento dell'amministrazione)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dal presente decreto o dal regolamento, persista nel violarli o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine non potrà superare i 6 mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocarsi fuori ruolo.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 22

(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli)

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 le attività e le passività dell'Ente autonomo del porto di Napoli, scaduto il 31 dicembre 1973, sono attribuite al Consorzio.

Entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio provvede alla revisione delle concessioni e degli appalti stipulati dal cessato Ente autonomo, verificandone la rispondenza alle nuove esigenze delle attività portuali.

La revisione degli atti e dei contratti di cui al comma precedente è adottata con deliberazione del Consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici vigenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dal presente decreto, i poteri del Presidente, dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sono esercitati da un Commissario, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile sentito il Consiglio dei Ministri, e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 23

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile, sarà emanato il regolamento di esecuzione del presente decreto.

Il regolamento disciplinerà anche l'esercizio delle attribuzioni consortili nei porti di Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, Pozzuoli e Baia.

Art. 24

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1974

LEONE

RUMOR - PIERACCINI - LA MALFA -
COLOMBO - GIOLITTI - LAURICELLA -
PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI